

DPCM PRECARI

# Raggiunta l'intesa

Pierluigi Ugolini\*

*Indicazioni e  
riflessioni a margine*

**D**opo oltre un anno di gestazione ha finalmente visto la luce il DPCM che disciplina le procedure di accesso del personale precario alle procedure selettive utili alla stabilizzazione del personale precario in sanità.

I punti salienti prevedono:

- la possibilità di proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31/12/2018;
- la data ultima per bandire tali procedure concorsuali riservate è il 31/12/2018;
- la riserva dei posti del 50% a chi sia stato titolare, anche con contratti diversi, di contratti a tempo determinato per almeno un triennio nel quinquennio fino al 30/10/2013, nel medesimo ambito regionale, ma anche presso enti diversi da quello che indirà la procedura;
- la possibilità per le Regioni in piano di rientro di derogare al blocco del turnover per una quota pari al 15% e la conseguente possibilità anche in questo caso di attivare le procedure di selezione con riserva del 50% dei posti, a condizione che sia certificato dai competenti tavoli tecnici il rispetto anche parziale degli obiettivi previsti dai piani di rientro. Tale deroga verrà rilasciata previo apposito decreto emanato di concerto da Ministero dell'Economia, Ministero della Salute e Ministero per gli affari regionali.

Il DPCM si applica anche al personale che opera nella ricerca, con le medesime modalità e scadenze. In questo ambito il possesso del titolo di dottorato di ricerca è equiparato alla specializzazione, ai fini dell'accesso.

Infine si applica e in questo caso sancisce l'equipollenza tra lavoro prestato e

diploma di specializzazione, ai medici che operano nella rete di emergenza urgenza; inoltre, il titolo lavorativo di cinque anni consecutivi (fatti salvi i periodi di interruzione previsti dal DL 368/2001) è equiparato al possesso del titolo di specializzazione in medicina e chirurgia d'accezzazione e d'urgenza.

Nulla è previsto invece per la molto più ampia platea di precari c.d. "atipici" titolari di contratti di altro genere.

Il commento del segretario Nazionale, dott. Aldo Grasselli :

*«In un Paese nel quale spesso non c'è nulla di più stabile della precarietà dei lavoratori, l'Intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni sullo schema di DPCM predisposto dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, con cui si dà una prima risposta alla stabilizzazione dei migliaia di precari del Servizio sanitario nazionale, non può che essere accolta come una notizia positiva. Si tratta di un primo passo in avanti al quale devono seguirne altri. Verificheremo se nel corso della sua applicazione concreta si tratterà di una inversione di tendenza o di un provvedimento tampone che perderebbe ogni efficacia senza lo sblocco del turnover. Siamo alla vigilia di un esodo di grandi proporzioni, dalla sanità pubblica nei prossimi anni uscirà un numero molto rilevante di dirigenti che erano stati fermati dalla riforma Fornero.*

*Il testo sul quale è stata raggiunta l'Intesa è un primo step, ma non basta.*

*Le forme di precariato sono peraltro molteplici e non tutte considerate nel provvedimento in oggetto. Non solo. Il*


pensionamento della coorte più affollata di medici, veterinari e dirigenti sanitari pubblici riproporrà a breve il problema della sostenibilità dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Attendiamo dal Governo un passo avanti anche per affrontare questa emergenza generazionale».

Parallelamente all'emanazione del decreto tuttavia, prosegue l'azione di tutela dei colleghi. Il nostro ufficio legale sta, infatti, valutando quali siano le ulteriori azioni esperibili. Di seguito l'informativa presente anche sul nostro sito cui rimandiamo per l'eventuale aggiornamento delle relative indicazioni.

«L'ormai nota Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014 ha ingenerato molte aspettative in tutti i precari delle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il SSN, non ultimo nei dirigenti medici e veterinari; aspettative che hanno trovato massima attenzione da parte del SIVeMP così come da parte di numerose altre OO.SS. di categoria. L'Ufficio legale del SIVeMP, in

accordo con la Segreteria nazionale e con l'ausilio dei nostri legali, ha tuttavia ritenuto prudente svolgere una più attenta disamina della problematica, considerate le non poche variabili che quasi subito sono emerse quali ragionevoli elementi di dubbio rispetto alle possibili azioni validamente esperibili in sede giurisdizionale.

Già il 4 dicembre 2014 su il Sole 24 Ore Sanità compariva un'articolata riflessione di Stefano Simonetti la quale poneva dubbi, la cui fondatezza è stata confermata anche dai nostri legali, circa la possibilità, per i pubblici dipendenti precari, ivi compresi quelli del SSN, di ottenere l'auspicata "stabilizzazione" per via giudiziaria, seppure molti possano vantare periodi di "precarato continuativo" ben superiore ai 36 mesi. I nostri legali evidenziano in proposito come, allo stato, risulti difficilmente superabile il vincolo costituzionale (art.



97 comma 3) che, "tradotto" anche nel D.Lgs. 165/2001 art. 36 comma 5, impedisce l'accesso a tempo indeterminato nei ruoli della P.A. per via diversa da quella del pubblico concorso; impedimento che, in quanto "costituzionale", seppure "contraddetto in via generale" dal legislatore con il D.lgs. 368/2001, ben difficilmente potrebbe essere disatteso in sede giurisdizionale, nonostante anche il l'orientamento del legislatore e del Giudice dell'Unione Europea, per noi chiaramente condivisibile, oltre che conforme ai menzionati principi generali sanciti dal nostro legislatore.

Sicché, in detta sede giurisdizionale, i veterinari dirigenti e specialisti ambulatoriali (la posizione affermata dalla CGE tenderebbe ad escludere, per quanto ci riguarda, i rapporti di lavoro di altra tipologia) che abbiano subito ovvero stiano subendo situazioni di "illegittimo

precarato" (rapporti di lavoro a tempo determinato protratti per oltre 36 mesi continuativi), ferme restando le ulteriori considerazioni proposte dal succitato articolo, relative - specificamente - al personale sanitario, per quanto applicabili alla dirigenza, non potrebbero chiedere, con sufficienti prospettive di successo, alcuna "stabilizzazione"; potrebbe invece essere a buon titolo vantato, da parte dei citati soggetti, fermi i termini prescrizionali decennali, il risarcimento del danno (morale, esistenziale, per perdita di chance).

Non ultimo, ma previo esame individuale di ciascuna situazione, poiché la Corte europea ha individuato come specificamente risarcibile il danno derivante dalla mancata maturazione di scatti di anzianità ovvero istituti assimilabili, i nostri legali ritengono comunque possibile lamentare, per le situazioni di "lungo precariato", anche la mancata maturazione dello scatto

quinquennale dell'indennità di esclusività e la correlata retribuzione dello stesso che, pure nel cosiddetto periodo di "blocco stipendiale", non poteva essere negata.

Alla luce di quanto sopra, i colleghi veterinari interessati ad avviare azioni legali, trovandosi in possesso dei succitati requisiti, possono rappresentare, entro il 31 marzo p.v., la propria posizione e il correlato interesse a mezzo e-mail all'indirizzo tutelalegale@sivemp.it .

Soltanto dopo che sia stato acclarato il numero degli interessati e, da parte dei nostri legali, sia stata verificata la sussistenza di una concreta e valida legittimazione ad agire in capo a ciascuno, risulterà definibile la misura del sostegno che il Sindacato potrà offrire, nel massimo possibile, agli iscritti danneggiati».

\* Segreteria Nazionale